

## REGOLAMENTO (CE) N. 2242/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2000

che riduce, per la campagna 2000/2001, gli importi dell'aiuto per le arance consegnate alla trasformazione, a motivo del superamento del limite di trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 858/1999<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha fissato un limite di trasformazione per le arance pari a 1 189 000 tonnellate. Il paragrafo 2 dello stesso articolo 5 prevede che, per ciascuna campagna di commercializzazione, il superamento dei limiti di trasformazione sia valutato in base alla media dei quantitativi trasformati con l'aiuto nel corso delle ultime tre campagne, o per un periodo equivalente. Qualora si constati un superamento, l'aiuto fissato per la campagna in corso nell'allegato del suddetto regolamento è diminuito dell'1% per fascia di superamento di 11 890 tonnellate.
- (2) In virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/1999<sup>(4)</sup>, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di

arance trasformate con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 358 233 tonnellate del limite di trasformazione. Gli importi dell'aiuto per le arance previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2000/2001 devono pertanto essere diminuiti del 30%.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96, per la campagna 2000/2001, gli importi dell'aiuto per le arance consegnate alla trasformazione sono i seguenti:

— contratti pluriennali	7,96 EUR/100 kg
— contratti di campagna	6,92 EUR/100 kg
— singoli produttori	6,23 EUR/100 kg.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 328 del 22.12.1999, pag. 35.